



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai magistrati

dott. Vincenzo LO PRESTI                      Presidente

dott. Giuseppe GRASSO                      Giudice

dott. Salvatore GRASSO                      Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA** n. 211/2021

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n.67480 del registro di segreteria,

promosso dalla Procura regionale nei confronti della sig.ra **MAGNANO**

**CARMELA**, nata a Melilli (SR) il 24.12.64, C.F. MGNCML64T64F107P,

rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Leone - PEC

[antonino.leone@pec.serviziposta.it](mailto:antonino.leone@pec.serviziposta.it), giusta procura allegata alla comparsa di

costituzione.

**Esaminati** gli atti ed i documenti di causa.

**Uditi** nella pubblica udienza del 2 dicembre 2020 il relatore, dott. Salvatore

Grasso, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale

dott. Salvatore Ganci e, nell'interesse della convenuta, l'avv. Fabio Alabastro

in sostituzione dell'avv. Leone.

Rilevato in

**FATTO**

I. Con atto di citazione depositato in data 14 luglio 2020, ritualmente

notificato in pari data, la Procura regionale presso questa Sezione

Originale della sentenza € 80,00  
Totale € 80,00

Il Direttore della Segreteria  
Dott.ssa Rita Casamichele  
(F.to Digitalmente)

giurisdizionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Magnano Carmela, quale docente di sostegno di alunni con deficit psico-fisici, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 103.407,84 in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - oltre rivalutazione, interessi legali e spese di giudizio – quale retribuzione percepita indebitamente dal giorno 01/09/2014 al 24/07/2019 per mancanza del titolo di specializzazione prescritto, in quanto falsamente attestato, con conseguente ingiustificata percezione della stessa retribuzione.

Il presente procedimento trae origine dalla denuncia di danno in data 8 maggio 2019 e dalla informazione ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p. n. 3906/2018 RGNR mod. 21, della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Siracusa in data 15 maggio 2019, con le quali è stato comunicato l'esercizio dell'azione penale nei confronti dell'odierna convenuta per il delitto di truffa aggravata ai danni dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia.

In particolare, dagli atti acquisiti in istruttoria, sarebbe emerso che la sig.ra Magnano, con artifici e raggiri, consistiti nella produzione di un falso certificato di specializzazione polivalente, asseritamente conseguito il 16/12/2002 presso il FORCOM Consorzio Interuniversitario dell'Università degli Studi di Torino, avrebbe indotto in errore l'U.S.R. per la Sicilia circa l'effettivo possesso del titolo necessario per l'assunzione a ruolo tra i docenti di sostegno psicofisici, così conseguendo l'ingiusto profitto dell'indebita assunzione, con correlato danno per il Servizio scolastico che reclutava un docente carente del titolo e della formazione specifica richiesta.

La Procura regionale ha, peraltro, evidenziato che l'odierna convenuta era stata già coinvolta, per fatto analogo, in un precedente procedimento penale a

seguito della produzione, in allegato alla domanda presentata per l'aggiornamento delle graduatorie relative al triennio 2011/2014, di un certificato di una Università romana, attestante il superamento dell'esame finale di un Master di durata annuale che le avrebbe consentito di conseguire un punteggio superiore per il collocamento in graduatoria. In quel caso, a seguito di appositi controlli svolti in seno alla stessa Università, emergeva che il documento acquisito agli atti della procedura risultava alterato. Per tale motivo, in data 12/10/2011, la sig.ra Magnano è stata esclusa dalle graduatorie provinciali ad esaurimento e dagli elenchi del sostegno per l'insegnamento nella scuola primaria agli alunni con deficit psico-fisici. La stessa è stata, tuttavia, successivamente reinscritta, previa decurtazione del punteggio già attribuito, a seguito dell'ordinanza del giudice del lavoro del Tribunale di Siracusa che ha ritenuto la vicenda (relativa all'asserito conseguimento del master) non rientrante nell'art. 9 D.M. n. 44/2011 recante la disciplina sull'esclusione del candidato che risulti sprovvisto di un requisito prescritto. Detto procedimento penale si concludeva, peraltro, per intervenuta prescrizione, con il proscioglimento dell'imputata.

Nel caso in esame, invece, gli ulteriori fatti che formano oggetto del diverso procedimento penale avviato nel 2018 e che hanno determinato l'U.S.R. a disporre il licenziamento senza preavviso della convenuta, attengono alla produzione del titolo di specializzazione polivalente biennale, necessario ai fini dell'assunzione tra i docenti di sostegno ed ulteriore rispetto ai requisiti prescritti per i posti "comuni", in assenza del quale, secondo la prospettazione attorea, la sig.ra Magnano non avrebbe conseguito l'immissione in ruolo. Infatti, ai sensi dell'art. 325 del d.lgs. n. 297 del 16/04/1994, è previsto che il

personale direttivo e docente preposto alle scuole con particolari finalità e alle sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap debba essere provvisto di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

Analogamente, l'art. 8 del DPR n. 970 del 31/10/1975, recante "norme in materia di scuole aventi particolari finalità", prevede che il personale direttivo e docente debba essere fornito di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.

L'odierna convenuta, al riguardo, in occasione della domanda del 20/03/2002 di aggiornamento della propria posizione per l'a.a. 2002/2003 ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 con la quale ha dichiarato di essere sostanzialmente in possesso del diploma di specializzazione per il sostegno di cui alle citate disposizioni e analoga dichiarazione è stata allegata al contratto individuale di lavoro, sottoscritto il giorno 1/09/2014 nel quale, peraltro, è espressamente previsto che l'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro.

Le indagini svolte in sede penale consentivano di accertare, invece, che il titolo non era mai stato conseguito dalla sig.ra Magnano e che negli archivi dell'Università mancava ogni riscontro in merito al relativo rilascio, in quanto, tra l'altro, il corso di specializzazione risultava riservato agli studenti iscritti e frequentanti il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione

primaria. In più, la professoressa indicata come sottoscrittrice del titolo aveva disconosciuto con assoluta certezza la firma apposta sul certificato, affermando che si trattava di una contraffazione, anche in considerazione della totale difformità del Timbro.

In considerazione della condotta rassegnata, la Procura regionale - ritenendo che la violazione di norme imperative disciplinanti il rapporto di lavoro determina, alla luce dell'art. 2126 c.c., l'inapplicabilità del principio di tutela del lavoratore ivi previsto con conseguente pregiudizio erariale pari alla remunerazione della prestazione priva di causa giustificativa - ha ritenuto, perciò, di invitare a dedurre, con atto del 22 aprile 2020, l'odierna convenuta. Quest'ultima si è avvalsa delle facoltà difensive preprocessuali depositando le proprie deduzioni in data 24 giugno 2020.

Le citate deduzioni non sono state, tuttavia, ritenute idonee a superare le contestazioni mosse e, di conseguenza, con atto di citazione depositato in data 14 luglio 2020, la Procura regionale ha convenuto in giudizio la sig.ra Magnano Carmela.

II. Con comparsa di costituzione depositata il giorno 11 novembre 2020 la convenuta ha svolto le proprie difese.

Preliminarmente è stato rilevato che da nessuno dei due procedimenti penali menzionati si può trarre la prova incontrovertibile in ordine alla asserita falsità dei certificati prodotti. Inoltre, nel corso del primo processo penale non erano emerse evidenze probatorie atte a dimostrare che l'attribuzione del punteggio scaturente dal certificato asseritamente falso avesse prodotto un'alterazione della graduatoria.

L'inserimento della convenuta nelle diverse graduatorie valide per il triennio

2011/2014 e la conseguente attribuzione dell'incarico di insegnamento, avveniva, infatti, a seguito di ordinanza del Giudice del Lavoro che giudicava il provvedimento di esclusione dalle graduatorie adottato dall'Amministrazione non adeguatamente motivato.

Conseguentemente non si potrebbe sostenere che la prestazione lavorativa sia stata svolta *sine titulo*.

La convenuta ha, inoltre, insistito nella dichiarazione di estraneità ai fatti che le sono addebitati ed ha rilevato che, nella domanda per l'inserimento in graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico 2002/2003, la docente si era limitata a dichiarare che era in corso di conseguimento il titolo di specializzazione polivalente. Da tale dichiarazione sarebbe, pertanto, scaturito l'inserimento in graduatoria e la determinazione della relativa posizione della sig.ra Magnano.

Con specifico riferimento al danno erariale, poi, è stato sottolineato che il titolo asseritamente falsificato non riguarda un requisito di permanenza nella graduatoria ma un titolo ulteriore, atto a determinare unicamente la posizione nella stessa.

L'attività di insegnante, pertanto, secondo la prospettazione difensiva, sarebbe stata esercitata dalla convenuta avendone la legittimazione a farlo.

Al riguardo, la difesa ha, inoltre, evidenziato che, anche a voler ipotizzare la nullità della costituzione del rapporto di pubblico impiego - in considerazione della disciplina dettata dall'art. 2126 c.c. - non deriverebbe, in ogni caso, la conseguenza ineluttabile della sussistenza di un danno erariale corrispondente all'entità degli emolumenti stipendiali percepiti e si appaleserebbe, pertanto, illegittima ogni ipotesi di recupero delle somme erogate a tal titolo.

In tal senso, sono state richiamate, tra le altre, le pronunce del T.A.R. Calabria, sez. Reggio Calabria, del 18/12/1998, n.1556 e Cassazione penale sez. VI, 02/05/2013, n.35320 nelle quali si evidenzia come siffatta tutela dei diritti primari (di ordine patrimoniale) del lavoratore, rispondente ai principi costituzionali dell'art. 36 Cost., sia negata (giusta il disposto del primo comma, seconda parte, dello stesso art. 2126) solo nell'ipotesi - non ravvisabile nella fattispecie - in cui il contratto di lavoro *"si riveli contrario ai principi d'ordine pubblico strettamente intesi ..., allorquando cioè l'attività lavorativa risulti intrinsecamente e oggettivamente illecita"*.

È stato affermato, in definitiva, che nella fattispecie in esame non si verterebbe affatto nell'ipotesi di illiceità della causa ai sensi dell'art. 1343 c.c. e, pertanto, dovrebbe trovare applicazione l'art. 2126 c.c., con la conseguenza che permanerebbe, in favore della lavoratrice, il diritto a trattenere le somme percepite a titolo di emolumenti retributivi per il lavoro svolto.

In ordine alla quantificazione del danno contestato, è stato, inoltre, osservato come nell'ambito delle prestazioni effettivamente svolte, la convenuta abbia espletato non solo quelle correlate al titolo di insegnante di sostegno di cui si è contestata la mancanza, ma anche funzioni di coordinamento nell'ambito dell'attività didattica del modulo di appartenenza ed attività lavorative a vario titolo connesse che, per genericità e fungibilità, non trovavano alcun presupposto, per l'utile svolgimento, nel possesso delle conoscenze specialistiche correlate al titolo di cui si è contestata la regolarità.

Il presunto danno erariale non dovrebbe, pertanto, estendersi alla totalità degli emolumenti percepiti, dovendosi considerare la molteplicità di funzioni che l'insegnante ha diligentemente ed efficacemente svolto a vantaggio dell'Ente.

In via ulteriormente gradata, è stato eccepito che la pretesa economica avanzata è errata, non potendosi, in alcun caso, formulare addebito alla incolpata riguardo a quanto corrisposto in relazione ai profili previdenziali e fiscali connessi alla erogata retribuzione. Inoltre, al riguardo, è stato eccepito che *“in caso di eventuale ritenuta sussistenza di debito erariale, sul piano dell’obbligazione contributiva, in caso di indebito contributivo, il datore di lavoro che ha effettuato le ritenute, quale responsabile diretto presso l’ente previdenziale anche per la parte a carico del lavoratore è l’unico legittimato a chiederne la restituzione all’ente previdenziale (Cass. Sez. Lav. 11.01.2019, n. 517). Parimenti, nei confronti dell’amministrazione finanziaria, è il datore di lavoro che deve richiedere il rimborso delle ritenute fiscali erroneamente versate in eccesso (Cass. Sez. Lav. 11.01.2019, n. 517)”*.

Infine, è stata eccepita la non esatta corrispondenza tra l’invito a dedurre e la domanda di cui alla citazione in giudizio.

La difesa della convenuta ha, pertanto, concluso chiedendo di rigettare integralmente la domanda proposta per insussistenza dei presupposti di legge; in ogni subordinata ipotesi, di ritenere e dichiarare infondata la domanda in relazione alle somme afferenti alle erogazioni previdenziali e fiscali connesse alla retribuzione erogata.

All’udienza del 2 dicembre 2020, il Pubblico Ministero ha insistito nelle domande proposte con l’atto di citazione mentre la difesa della convenuta ha insistito nelle richieste formulate nella memoria di costituzione.

Considerato in

## **DIRITTO**

1. Preliminarmente, il Collegio ritiene vada respinta l’eccepita nullità



della citazione per mancata corrispondenza della stessa con l'invito a dedurre, in violazione dell'art. 87 c.g.c., in quanto ritenuta del tutto generica e priva di ogni fondamento. Entrambi i citati atti processuali sono, infatti, caratterizzati dal medesimo "*petitum*" e dalla medesima "*causa petendi*". Ne sia riprova, peraltro, che le argomentazioni difensive utilizzate da parte convenuta nella fase preprocessuale e in sede di costituzione, *mutatis mutandis*, sono sostanzialmente sovrapponibili.

Sempre in via preliminare, occorre evidenziare come dall'oggetto del presente giudizio esulino sia quanto osservato in ordine al precedente procedimento penale, scaturito dalla produzione di un certificato attestante la partecipazione ad un master di durata annuale, sia la decisione del Giudice del Lavoro di Siracusa in ordine alla successiva riammissione della convenuta nelle graduatorie valide per il triennio 2011/2014. Non assume rilievo, infatti, ai fini della decisione, la legittima permanenza della convenuta in dette graduatorie quanto, piuttosto, la disponibilità da parte della sig. Magnano dei titoli necessari per legge a svolgere la funzione di docente di sostegno.

Il presente giudizio è stato, appunto, introdotto dalla Procura regionale in quanto quest'ultima ritiene che lo svolgimento dal giorno 01/09/2014 al 24/07/2019 dell'attività di insegnante di sostegno da parte della convenuta in mancanza del necessario titolo di specializzazione biennale abbia determinato un danno quantificabile in misura pari alle retribuzioni erogate dall'Amministrazione per detto periodo.

In tal senso, l'azione della Procura regionale è fondata e, come tale, merita accoglimento.

2. L'art. 325 del decreto legislativo n. 297/1994 prescrive,

espressamente, che i docenti preposti “*alle classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap devono essere forniti [...] di apposito titolo di specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione.*”

Non può, pertanto, condividersi la prospettazione difensiva secondo la quale la citata specializzazione non costituisca un requisito di permanenza nella graduatoria ma un titolo ulteriore, atto a determinare unicamente la posizione nella stessa, specie in considerazione del fatto che l’odierna convenuta è stata assunta proprio come insegnante di sostegno, funzione per la quale -come detto- la specializzazione costituisce presupposto necessario per legge.

Parte attrice ha, invece, dimostrato che la ricorrente è sprovvista di detto titolo poiché negli archivi dell’Ateneo intestatario dell’attestato di cui si è avvalsa la convenuta manca ogni riscontro in merito al relativo rilascio.

Inoltre, per come riferito dalla medesima Università, il corso di specializzazione relativo al predetto attestato risultava riservato agli studenti iscritti e frequentanti il corso di laurea quadriennale in Scienze della formazione primaria, della cui partecipazione la convenuta non ha fornito alcuna prova.

Sul punto, infine, la stessa professoressa indicata come sottoscrittrice del titolo contestato ha disconosciuto con assoluta certezza la firma apposta sul certificato, affermando che si tratta di una contraffazione.

2.1 Al riguardo, non può, poi, essere condivisa la prospettazione difensiva secondo la quale l’instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato sarebbe conseguito dall’aver dichiarato, in sede di domanda per l’inserimento

in graduatoria ad esaurimento per l'anno scolastico 2002/2003, che detto titolo era in corso di conseguimento. La sig.ra Magnano all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro nel 2014 ha, infatti, allegato una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 con la quale ha dichiarato di *“possedere il titolo di specializzazione polivalente per l'insegnamento di sostegno”*.

Inoltre, il medesimo contratto di lavoro, sottoscritto dalla convenuta, recitava espressamente che: *“La mancata presentazione della eventuale documentazione di rito, occorrente per la costituzione del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dall'assunzione in servizio, comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Analogo provvedimento è adottato a seguito dell'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione- compreso quelle effettuate nel corso della procedura di reclutamento-, ferma restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000”*.

Pertanto, fatta salva ogni valutazione del competente Giudice penale sulle sull'accertamento di eventuali responsabilità o l'identificazione dei relativi autori, parte attrice ha fornito evidenza della nullità del titolo di specializzazione biennale di cui si è avvalsa l'odierna convenuta.

Tale carenza genetica di un requisito indefettibile per l'accesso alle funzioni di docente di sostegno rende conseguentemente indebito l'esborso stipendiale corrisposto dal datore di lavoro pubblico alla convenuta.

2.2 Sul punto, non può neanche essere accolta la tesi dell'insussistenza del danno per la PA, sostenuta dalla difesa della sig.ra Magnano in ragione del fatto che la stessa abbia comunque svolto diligentemente la propria attività

lavorativa.

E' ormai pacifica, infatti, la giurisprudenza per la quale *“le norme sopra citate prevedono, per il conferimento dell'incarico di insegnante di sostegno, previa iscrizione all'apposto elenco, il possesso dell'apposito diploma di specializzazione, con la conseguenza che la mancanza di tale attestazione denota l'inidoneità dell'insegnamento impartito, da cui discende anche l'inutilità della prestazione; in caso contrario, l'ordinamento non prescriverebbe particolari competenze da acquisire dopo la frequenza di corsi e il superamento di specifici esami.*

*La Pubblica Amministrazione non richiede e non remunera una prestazione qualsiasi, ma la specifica prestazione dedotta in contratto, discendente da norme imperative, con standards qualitativi, di professionalità e quantitativi predeterminati; la carenza di tali standards, nel caso specifico la professionalità richiesta, rende la prestazione lavorativa del tutto inadeguata alle esigenze amministrative e la controprestazione, ovvero la retribuzione corrisposta, non risulta correlata alla prestazione richiesta e pattuita, essendo venuto meno il relativo rapporto sinallagmatico”* (cfr. tra le altre Corte dei conti, Sez. giur. per la Regione Siciliana sent. n. 2952/2010, confermata da Corte d'Appello per la Regione Siciliana sent. n. 243/A/2012).

2.3 Il Collegio rileva, altresì, che non trova applicazione al caso di specie la disciplina di cui all'art. 2126 c.c. secondo il quale: *“La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.*

*Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del*

*prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.*

Detta disposizione, in primo luogo, va interpretata tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza numero 296/90, laddove è stato posto in evidenza come *l'illiceità che, ai sensi dell'art. 2126, primo comma, cod. civ., priva il lavoro prestato della tutela collegata al rapporto di lavoro <non può ravvisarsi nella violazione della mera ristretta legalità, ma nel contrasto con norme fondamentali e generali o con principi basilari pubblicistici dell'ordinamento>.*

Nel caso in esame, in particolare, la carenza dei requisiti per l'assunzione del ruolo di insegnante di sostegno psicofisico non può essere ritenuta alla stregua di un vizio meramente formale, o di ristretta legalità, che ha interessato la fase di instaurazione del rapporto contrattuale poiché essa si è, invece, riflessa negativamente sull'intera prestazione erogata.

Inoltre, si osserva che il combinato disposto dell'art. 2126 del c.c. e dell'art.1343 del c.c. (in cui si specifica che: *“La causa del contratto è illecita quando è contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume”*) preclude qualsiasi tutela in favore della sig.ra Magnano che ha consapevolmente dichiarato di aver completato un corso di formazione polivalente biennale, seppur ciò non corrispondesse al vero. (cfr. Corte dei conti, Sez. di Appello per la Regione Siciliana, sent. n. 469 del 28/11/2014).

Sul punto va, infine, evidenziato che l'inapplicabilità dell'art. 2126 c.c. al caso di specie va, altresì, ricondotta alle finalità che il legislatore intende perseguire con detta previsione, ovvero, l'esigenza di tutela del lavoratore in buona fede che abbia prestato un servizio di fatto in favore della pubblica amministrazione. Ove si accogliesse la prospettazione difensiva e si ritenesse

di applicare l'art. 2126 c.c. si determinerebbe, invece, il riconoscimento di una tutela in favore di chi, intenzionalmente, ha violato le norme dell'ordinamento preposte all'instaurazione di un valido rapporto di lavoro per trarne un vantaggio ingiusto.

Pertanto, la causa del contratto di lavoro sottoscritto in assenza dei requisiti necessari per legge all'instaurazione del relativo rapporto deve ritenersi, in concreto, illecita per contrarietà a norme imperative e, nel caso in esame, non può conseguentemente riconoscersi la tutela di cui all'art. 2126 c.c. in favore della sig.ra Magnano.

Per le medesime ragioni il Collegio ritiene che l'obbligo di restituzione dell'indebito debba riguardare integralmente le retribuzioni percepite, ivi incluso il corrispettivo per le prestazioni svolte a vario titolo che, per genericità e fungibilità, non trovavano presupposto nella qualifica di insegnante di sostegno.

Dette prestazioni – delle quali, peraltro, la convenuta non ha fornito alcuna prova o quantificazione - si pongono, infatti, in un rapporto di occasionalità necessaria con l'esistenza di un contratto di lavoro, con causa lecita, instaurato validamente e, per tali, ragioni non può riconoscersi tutela ai vantaggi comunque scaturiti da una posizione illecitamente ottenuta.

2.4 Da ultimo, il Collegio ritiene di esaminare la prospettazione difensiva secondo la quale, in caso di indebito contributivo, sarebbe il datore di lavoro che ha effettuato le ritenute l'unico legittimato a chiederne la restituzione all'ente previdenziale e, parimenti, che sarebbe il datore di lavoro, a dover richiedere il rimborso delle ritenute fiscali nei confronti dell'amministrazione finanziaria. A sostegno di quanto affermato la difesa della convenuta ha, in

particolare, richiamato la pronuncia della Cassazione sez. lav., 11/01/2019, n.517.

Tuttavia, anche tale ricostruzione non può essere condivisa per due ordini di motivi.

In primo luogo, la pronuncia invocata da parte convenuta mal si attaglia al caso in esame, in quanto riferita ad ipotesi di contributi versati in eccesso per errore e, come tali, rientranti nella giurisdizione ordinaria quali ipotesi di indebito oggettivo di cui all'art. 2033 c.c.. Il giudizio in esame verte, invece, su di una ipotesi di responsabilità amministrativa per un danno all'erario quantificato in misura pari alle retribuzioni erogate al lordo in favore della sig.ra Magnano e, conseguentemente, rientrante nella giurisdizione contabile.

Al riguardo, occorre, inoltre, richiamare la recente pronuncia delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 24 del 2020 che ha espresso il seguente principio: *“In ipotesi di danno erariale conseguente alla illecita erogazione di emolumenti lato sensu intesi in favore di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione), la quantificazione deve essere effettuata al lordo delle ritenute fiscali Irpef operate a titolo di acconto sugli importi liquidati a tale titolo”*.

Parimenti, il Collegio ritiene che la pretesa economica avanzata debba ritenersi corretta in quanto non può trovare accoglimento la richiesta di riduzione del danno in misura pari alle ritenute previdenziali, *posto che le stesse non si risolvono in un vantaggio per l'Erario, ma vengono introitate nell'esclusivo interesse del dipendente, a copertura dei costi del suo futuro trattamento pensionistico.* (cfr. da ultimo Corte dei conti, Sez. I Appello, sent. n. 25 del 05/02/2021).

3. Va in conclusione statuita la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 103.407,84 in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione di ciascuna delle retribuzioni relative al periodo in contestazione e sino alla data del deposito della presente sentenza, nonché interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del deposito della sentenza ora detta e sino al soddisfo.

Alcun potere riduttivo è esercitabile a fronte di condotta dolosa.

Restano assorbiti i restanti argomenti prospettati dalla difesa della convenuta sui fatti contestati dalla Procura regionale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità n. 67480, condanna la sig.ra Magnano Carmela al pagamento della somma di € 103.407,84 (euro centotremilaquattrocentosette/84 centesimi) in favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, oltre rivalutazione monetaria dalla data della corresponsione di ciascuna delle retribuzioni relative al periodo in contestazione e sino alla data del deposito della presente sentenza, nonché interessi legali sulle somme rivalutate dalla data del deposito della sentenza ora detta e sino al soddisfo.

Condanna, altresì, la sig.ra Magnano Carmela al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia che vengono liquidate in € 121,36 (euro centoventuno/36 centesimi).



Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 2 dicembre 2020.

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

(dott. Salvatore Grasso)

(dott. Vincenzo Lo Presti)

*(firmato digitalmente)*

*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria nei modi di legge

Palermo, 25 febbraio 2021

Il Direttore della Segreteria

dott.ssa Rita Casamichele

f.to digitalmente